

REGOLAMENTO ORGANICO
DEL COMUNE DI CUGNASCO – GERRA

(ROC)

(del 9 giugno 2009)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CUGNASCO - GERRA

- vista la Legge organica comunale (del 10 marzo 1987) e le successive modifiche nonché il Regolamento di applicazione (del 30 giugno 1987) e le modifiche in vigore dal 1.1.2009;
- richiamato in particolare l'articolo 39 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- visto il messaggio municipale no. 18 del 24 marzo 2009;

d e c r e t a :

TITOLO V
Ordine Pubblico

Art. 35

Rumori molesti (107 LOC)

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Art. 36

Quiete notturna (107 LOC)

- 1) Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 va rispettata la quiete notturna.
- 2) In particolare, dopo questo orario, sono vietati nell' interno ed in vicinanza dell' abitato, all' aperto, o all' interno di abitazioni con finestre e porte aperte: i canti ed i suoni; il funzionamento di apparecchi radiofonici, televisivi o simili o di altoparlanti; il gioco delle bocce o altri giochi o rumori suscettibili di turbare la quiete notturna.

Arti. 37

Lavori festivi (107 LOC)

- 1) Salvo casi speciali, da autorizzarsi in via eccezionale dal Municipio, o per la fienagione, la vendemmia o il raccolto di altri frutti o ortaggi, è vietata l' esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti (ad eccezione del lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il lunedì di Pentecoste e Santo Stefano).
- 2) Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 38

Attività ed apparecchiatura mobili e rumorose (107 LOC, 8 ROIF)

- 1) Nelle zone edificabili a destinazione residenziale (zone edificabili e nuclei) e nella zona artigianale di Riazzino, le attività e l' utilizzazione di apparecchiature mobili rumorose che possono causare immissioni foniche moleste, sono vietate dalle ore 19.00 alle 07.00 e nei giorni festivi.
- 2) Gli orari di cui al cpv. 1 si applicano pure fuori dalla zona edificabile lungo una fascia di ml 100 dal limite della zona edificabile.
- 3) Per il rimanente territorio fuori zona edificabile le limitazioni di cui al cpv. 1 si applicano dalle ore 21.30 alle 07.00 e nei giorni festivi.
- 4) Sull' intero territorio i lavori edili rumorosi sono vietati il sabato e nei giorni festivi.
- 5) I giorni festivi sono indicati all' articolo 37 del presente Regolamento.
- 6) Il Municipio, se necessario, disciplinerà mediante ordinanza municipale i dettagli di applicazione di questo articolo, adottando, se del caso, provvedimenti più restrittivi, e dell' articolo 8 del Regolamento di applicazione dell' Ordinanza federale contro l' inquinamento fonico (ROIF).

Art. 39

Esercizi pubblici

- 1) Gli esercizi pubblici sono sottoposti alla legislazione cantonale materia.
- 2) Il Municipio applica le disposizioni di sua competenza stabilite dalla Legge sugli esercizi pubblici e dal Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF del 17.5.2005), disciplinandole mediante ordinanza.
- 3) Gli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica.
- 4) Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 sono applicabili le disposizioni dell' articolo 36 del presente Regolamento.

Art. 40

Permessi speciali

- 1) La concessione di un permesso speciale è regolata dagli articoli da 30 a 33 della Legge sugli esercizi pubblici, e dagli articoli da 91 a 93 del relativo Regolamento di applicazione.
- 2) Concedendo il permesso il Municipio pone tutte le necessarie condizioni atte a garantire l'ordine pubblico.
- 3) La concessione dell'autorizzazione è soggetta al pagamento di una tassa variante da un minimo di Fr. 100.- ad un massimo di Fr. 500.-.
- 4) Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti e le società sportive, di beneficenza e ricreative con sede nel Comune.